

*Il penultimo comma dell'articolo 64 è così modificato:*

« Il segretario deve essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale; con l'onorario di lire venti.

« Sarrocchi, Bertini, Callaini, Salterio, Miliani, Dello Sbarba, Merlani, Ciacci, Sighieri, Albertelli, Ferri Giacomo, Celli, Masini, Abbruzzese, Rossi Eugenio, Dugoni, Di Caporiacco, Facchinetti, Agini, La Pegna, Altobelli, Pucci, Campi, Corsi, Sandulli ».

SARROCCHI. Onorevoli colleghi! Ho presentato questo articolo aggiuntivo che potrebbe considerarsi come assorbito da altro emendamento o articolo aggiuntivo che ha presentato l'onorevole Bertini, chiedendo più di quello che io ho domandato.

L'onorevole Bertini potrebbe avermi reso un servizio: quello di dispensarmi dal sostenere il mio articolo aggiuntivo, il quale diventerebbe inutile qualora fosse accolto il suo.

Ma qualche volta accade che certi benefici si risolvono in un danno; e infatti, se la proposta dell'onorevole Bertini fosse respinta, verrebbe ad essere travolta e respinta anche la mia, se si considerasse senz'altro inclusa nella sua.

Ecco la ragione per la quale mi permetto di dire poche parole in appoggio all'articolo aggiuntivo che ho formulato.

Questa mia proposta farà certamente una cattiva figura in una discussione tanto elevata, come quella che si è svolta oggi in quest'aula, perchè essa si riferisce ad una questione, molto, troppo modesta; una semplice questione di proporzione e di giustizia.

L'applicazione pratica della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in ciò che riguarda le elezioni amministrative, ha avvicinato due disposizioni, tra le quali si rileva un grave difetto di coordinamento.

In forza di queste disposizioni il segretario del seggio nelle elezioni amministrative, pur avendo un lavoro più lungo e più gravoso, è compensato con un meschinissimo onorario, pari alla metà del compenso pur sempre modesto, col quale è compensato il segretario del seggio elettorale politico.

Di questo fatto si sono lamentati con ragione molti segretari comunali i quali sono designati, di preferenza, a coprire questo ufficio. Ed io ritengo con molti altri colleghi che la proposta di equiparazione dei due compensi possa trovare la sua sede opportuna nella discussione di questa legge.

Ieri l'onorevole Salandra dichiarò che non intende accettare emendamenti che possano portare un ritardo nelle elezioni amministrative; ma evidentemente questo

articolo aggiuntivo non può avere questa conseguenza, perchè si tratta di una proposta che è assolutamente estranea al meccanismo elettorale.

Per conseguenza io ritengo che nessuna ragione di opportunità possa esserci opposta, mentre è evidente che le ragioni di merito stanno precisamente a favore nostro, perchè, se si dovesse fare una distinzione tra l'un caso e l'altro, si dovrebbe elevare l'onorario che si dà al segretario del seggio elettorale amministrativo al di sopra di quello che compete al segretario del seggio elettorale politico.

Mi pare quindi di poter concludere che ragioni di merito e di opportunità concorrano a sostegno della nostra proposta, che spero non sarà combattuta nè dal presidente del Consiglio nè dal relatore della Commissione.

Si potrà osservare che la proposta non è interamente nuova perchè se ne è parlato e discusso alcuni anni or sono: ed allora fu detto che le elezioni amministrative si fanno troppo di frequente in modo da far temere un aggravio soverchio ai bilanci comunali.

Ma oggi questo argomento non potrebbe essere ripetuto, perchè con la nuova legge comunale e provinciale le elezioni amministrative, normalmente, si fanno ogni quadriennio; sicchè si può proprio dire che da ora in avanti saranno molto più frequenti in Italia le elezioni generali politiche che non le elezioni generali amministrative.

Le elezioni generali amministrative si faranno sempre alla scadenza del termine di legge, perchè non avverrà mai che vengano sciolti in anticipazione tutti i Consigli comunali d'Italia, mentre è noto che le elezioni generali politiche si possono fare, per vicende diverse, ad intervalli più brevi.

È dunque giustificata, rispetto al compenso del segretario, una equiparazione perfetta tra i due casi, a cui si riferisce la nostra proposta, la quale, parmi, non potrà essere respinta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento proposto dall'onorevole Beltrami ed altri agli articoli 56 e 228:

« Quando per il rinvio delle elezioni amministrative, a' sensi dell'articolo 56, un Consiglio provinciale risulta composto, nelle elezioni di giugno e luglio, di un numero di consiglieri inferiore ai due terzi dei suoi membri, verrà pure rinviata la convocazione del Consiglio sino alla nomina degli altri ».

L'onorevole Beltrami ha facoltà di parlare.

BELTRAMI. Sarò brevissimo: se dovesse passare la tesi sostenuta dall'onorevole Dentice, sarebbe perfettamente inutile che noi qui ci indugiassimo a discutere. Mi basta richiamare un precedente molto vicino di data. La stessa legge elettorale